

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà della ricorrente.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe il suo diritto di proprietà intellettuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di tutela delle informazioni commerciali riservate.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe anche l'obbligo di tutela delle informazioni commerciali riservate di cui all'articolo 7 della Carta.

6. Sesto motivo, vertente sulla violazione del principio generale di parità di trattamento.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base violerebbe inoltre il principio generale di parità di trattamento. Mentre la ricorrente ha dovuto operare notevoli investimenti per l'ottenimento dei dati richiesti ai fini dell'approvazione, tali dati sono stati utilizzati dalla convenuta a vantaggio di terzi che non hanno dovuto soddisfare tali requisiti.

7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

L'utilizzo non autorizzato dei dati forniti dalla ricorrente per l'approvazione dell'idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base condurrebbe infine ad una violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente era legittimata a confidare nel fatto che i propri dati, relativi al fitosanitario VitiSan[®], sarebbero stati utilizzati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati.

(¹) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 — Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft e a./Commissione

(Causa T-750/15)

(2016/C 059/54)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (Zeitz, Germania), RWE Power AG (Essen, Germania), Vattenfall Europe Mining AG (Cottbus, Germania) (rappresentanti: U. Karpenstein, K. Dingemann e M. Kottmann, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

— annullare la decisione C(2014) 5081 final della Commissione europea, del 23 luglio 2014, nel procedimento concernente l'aiuto di Stato SA.38632 (2014/N) — Germania — EEG 2014 [Erneuerbare-Energien-Gesetz 2014; in prosieguo: l'«EEG 2014»] — Riforma della legge sull'energia rinnovabile — nella parte in cui essa qualifica come aiuti di Stato la normativa sugli impianti esistenti di autoapprovvigionamento di cui all'articolo 61, paragrafi 3 e 4, dell'EEG 2014 e la dichiara, al punto 5, secondo trattino (pag. 79), conforme al mercato interno solo fino al 31 dicembre 2017;

— condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla mancanza di vantaggio selettivo a favore di determinate imprese

Con il loro primo motivo le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata qualifica a torto la normativa sugli impianti esistenti di autoapprovvigionamento energetico (articolo 61, paragrafi 3 e 4, dell'EEG 2014) come misura selettiva e, quindi, come aiuto di Stato.

2. Secondo motivo, vertente sull'assenza di risorse economiche statali

Con il loro secondo motivo le ricorrenti sostengono che l'incentivo delle energie rinnovabili finanziato mediante la sovrattassa EEG non sarebbe alimentato solo con risorse statali, ma anche con risorse private. Né la riscossione né l'utilizzo della sovrattassa EEG sarebbero soggetti al controllo costante dello Stato — come richiede la giurisprudenza. Peraltro, la normativa di cui trattasi non graverebbe proprio sui bilanci statali, in quanto il volume complessivo della sovrattassa EEG non sarebbe ridotto dall'esenzione dell'autoapprovvigionamento mediante impianti esistenti.

Ricorso proposto il 30 dicembre 2015 — Lussemburgo/Commissione

(Causa T-755/15)

(2016/C 059/55)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: D. Holderer, agente, e D. Waelbroek, S. Naudin e A. Steichen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
- in via principale, annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 concesso dal Granducato di Lussemburgo a favore della Fiat;
- in via subordinata, annullare la decisione della Commissione del 21 ottobre 2015 relativa all'aiuto di Stato SA.38375 concesso dal Granducato di Lussemburgo a favore della Fiat, nella parte in cui ordina il recupero dell'aiuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE, in quanto la Commissione non avrebbe fornito la prova della selettività del tax ruling.

2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107 TFUE e dell'obbligo di motivazione della Commissione, in quanto quest'ultima non avrebbe fornito la prova dell'esistenza di un vantaggio, né quella di una restrizione della concorrenza.